

Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

del 1° novembre 2000 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009¹ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS); in applicazione dell'articolo 5 dell'accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri),³

ordina:

Sezione 1: Oggetto⁴

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell'attestato di capacità professionale quale direttore di un'impresa di trasporti su strada nonché l'obbligo e il rilascio dell'attestato di conducente.⁵

² L'autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede in Svizzera che:

- a. sono iscritte nel registro del commercio;
- b. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un'azienda di trasporti.⁶

³ Per effettuare i trasporti conformemente all'Allegato 4 dell'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

RU 2000 2890

¹ RS 744.10

² RS 0.740.72

³ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2⁷ Prova dell'affidabilità

Per provare l'affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPTS. L'estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

Art. 3⁸ Prova della capacità finanziaria

¹ La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante fideiussione o garanzia di banca.

² Per provare la capacità finanziaria occorre presentare l'ultimo conto annuale, comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni⁹.

³ Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

- a. il bilancio d'apertura;
- b. un piano d'esercizio;
- c. attestazioni concernenti i crediti d'esercizio accordati all'impresa;
- d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell'impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

⁴ I conti annuali o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

⁵ La fideiussione o la garanzia di banca devono garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell'autorizzazione di accesso.

Art. 4 Prova della capacità professionale¹⁰

¹ Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPTS deve presentare uno dei seguenti documenti: ¹¹

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5959).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5959).

⁹ RS **220**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5959).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5959).

- a. un certificato di capacità secondo la sezione 3 della presente ordinanza;
- b. un attestato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle corrispondenti direttive¹² della Comunità europea;
- c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali»;
- d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato»;
- e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».¹³

² Se il certificato di capacità è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l'accesso dell'impresa è limitato al settore in questione.

Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità

Art. 5 Svolgimento dell'esame

¹ Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

- a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG);
- b. Unione dei trasporti pubblici (UTP);
- c. Les Routiers Suisses.

² Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde alla direttiva 96/26/CE¹⁴.

³ Il regolamento d'esame definisce anche l'esame semplificato e le condizioni d'ammissione a questo esame conformemente alla direttiva della Comunità europea menzionata nel capoverso 2.

⁴ Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento, che dev'essere approvato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

⁵ L'UFT deve approvare il regolamento d'esame.

Art. 6 Rilascio del certificato di capacità

¹ Gli organizzatori degli esami comunicano all'UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l'esame.

² L'UFT allestisce i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

³ Esso ritira i certificati di capacità che sono stati ottenuti in modo illecito.

¹² In particolare le direttive menzionate nella nota 3.

¹³ Introdotta dal n. 1 dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 2484, **2010** 1259).

¹⁴ Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 apr. 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, p. 1) modificata da ultimo dalla Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ott. 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, p. 17).

⁴ L'UFT tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

Sezione 3a:¹⁵ **Attestato di conducente**

Art. 6a Obbligo

¹ Chi effettua un trasporto su strada nell'ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi, necessita di un attestato di conducente dell'autorità competente.

² L'attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro, per effettuare trasporti su strada.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può liberare dall'obbligo dell'attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

Art. 6b Rilascio e validità

¹ L'UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:

- a. sono titolari di un'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un'altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e
- b. assumono o impiegano i conducenti in conformità delle pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e lavoro.

² L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo di al massimo cinque anni; può essere rinnovato.

Art. 6c Ritiro e rifiuto

¹ L'UFT ritira l'attestato di conducente se l'impresa di trasporti su strada:

- a. non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 6b; o
- b. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell'attestato.

² In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l'UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 2484).

Sezione 3b:¹⁶ Custodia e presentazione dei documenti

Art. 6d

¹ Una copia, certificata conforme dall'UFT o dall'autorità competente, dell'autorizzazione di accesso e l'attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

² Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario conformemente all'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁷ sul trasporto di viaggiatori.¹⁸

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7 Informazione delle autorità estere

Se un'impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l'UFT ne informa l'autorità competente all'estero se l'infrazione può comportare il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 8¹⁹

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 2484).

¹⁷ RS **745.11**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5959).

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU **2003** 2484).

